IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

Addì, 5 luglio 2011 presso la sede dell'Agenzia A.S.S.A.M., corrente ad Osimo (AN) in via dell'Industria n°1

TRA

l'Agenzia A.S.S.A.M., rappresentata dal direttore Dott.ssa Cristina, Martellini, il dirigente Dott. Graziano, Pallotto e dal responsabile del Centro Operativo "Gestione risorse umane e protocollo" Geom. Fulvio, Girolomini

E

- le OO.SS. rappresentate dai sig.ri Paialunga Marco, Onofri Fabio e Rossini Elena (Fisascat-Cisl), dai sig.ri Bolognini Marco e Abate Giovanni (Uiltucs-Uil) e i sig.ri Moscatello Joyce, Morbidoni Simone e Busilacchi Michela (Filcams-Cgil);

viene stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale.

PREMESSO CHE:

- l'obiettivo primario delle parti, in attesa della modifica della legge regionale 9/97, istitutiva dell'A.S.S.A.M., per il riconoscimento del contratto degli Enti Locali al personale del ruolo ASSAM con contratto del Terziario, Distribuzione e Sevizi, è quello di rendere omogenei i trattamenti attualmente previsti per il personale proprio dell'Assam con quelli stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla contrattazione integrativa per il personale del ruolo unico regionale assegnato all'ASSAM.
- le parti hanno affermato la volontà di rafforzare le relazioni sindacali esistenti, contribuendo in tal modo sia al consolidamento dello sviluppo aziendale che al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti;
- le OO.SS. hanno richiesto un sistema di relazioni sindacali in grado di favorire la condivisione degli obiettivi consentendo ai lavoratori di ottenere benefici economici, favorendo la crescita professionale, la condivisione degli obiettivi dell'agenzia, ritenendo che la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori siano fondamentali per lo sviluppo dell'A.S.S.A.M. nel suo complesso, e che la delegazione trattante aziendale, nominata con decreto n°89/2011, ha condiviso le richieste della concertazione;
- in tale ottica le parti si danno atto che è utile raggiungere intese che favoriscano le condizioni per assicurare all'agenzia una maggiore qualità nell'erogazione dei servizi, pur nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale;
- le parti hanno ribadito l'importanza di correlare le erogazioni retributive "premio variabile" di questo livello di contrattazione ai risultati conseguiti nella realizzazione e al raggiungimento di obiettivi prefissati tra le parti aventi come obiettivi incrementi di produttività, qualità e professionalità.

Elena Rossini

Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto Aziendale.

2) PREMIO VARIABILE

A decorrere dal secondo semestre del 2011 e per tutta le durata del presente accordo, viene istituito un premio variabile finalizzato alla razionalizzazione dell'attività dell'Agenzia, ed al perseguimento degli obiettivi quali:

- ottimizzazione della qualità delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- fruibilità dei servizi in favore dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali tra le strutture interne e con gli enti esterni pubblici e privati.

Entro il I° trimestre di ogni anno di durata del presente accordo l'Agenzia si impegna a definire, secondo le disponibilità del bilancio dell'Agenzia stessa, con le OO.SS. il budget destinato a tale premio nonché le modalità di suddivisione ed assegnazione dello stesso.

Per il secondo semestre del 2011 le parti concordano di destinare al suddetto premio l'intera quota derivante dall'economia di spesa realizzata in conseguenza di una minore quota sostenuta per il personale quantificata in Euro 70.432,00 (tabella 1 di cui all'allegato A) al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia e a stabilire, esclusivamente per il secondo semestre 2011, la seguente suddivisione e destinazione:

- Premio di armonizzazione contrattuale	(€. 22.900,00); Allegati. A e B
- Fondo per lo Straordinario	(€. 4.000,00);
- Indennità II° livello	(€. 21.750,00);
- Indennità varie	(€. 4.017,00);
- Totale esclusi gli oneri riflessi a carico dell'ente	€. 52.667,00

Le parti, attraverso separato accordo, prevederanno per il periodo di imposta 2011 l'applicazione dell' "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi della produttività" per il periodo di imposta 2011 così come previsto dalla circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

L'erogazione del premio variabile, relativo al II° semestre 2001, avverrà entro il mese di febbraio 2012. Per gli anni successivi (2012 e 2013) l'erogazione avverrà entro il mese di aprile dell'anno successivo all'anno di competenza.

Premio di armonizzazione contrattuale

Poiché la finalità del presente accordo è quella di avvicinare il trattamento retributivo fisso ed accessorio applicato ai dipendenti con contratto del Terziario a quelli del ruolo unico regionale assegnati all'ASSAM, le parti individuano in via sperimentale e limitatamente all'anno 2011 una tabella di equiparazione provvisoria (tabella 2 di cui all'allegato A) tra il trattamento economico previsto dal CCNL del Terziario e quello degli Enti locali comprensivo del salario accessorio stabilito dal contratto integrativo per il personale regionale la cui sintesi viene di seguito riportata:

per il II° livello differenza pari a Euro 400,00 lordi annui;
per il III° livello differenza pari a Euro 1.400,00 lordi annui;
per il IV° livello differenza pari a Euro 2.400,00 lordi annui.

Il premio di armonizzazione contrattuale sarà erogato per il semestre luglio-dicembre 2011 ai dipendenti in servizio presso l'agenzia in tale periodo per un importo pari alla metà di quello sopra indicato.
Nello spirito di equiparazione delle condizioni economico/normative tra tutti i dipendenti ASSAM le parti concordano che dette quote verranno assegnate, secondo i criteri stabiliti per il personale della giunta regionale, previsti dalla *"integrazione al contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente stipulato in data 22.06.2009 - personale della Giunta Regionale"* autorizzato con dalla delibera regionale 2220 del 28.12.2009, per quanto compatibili con le indicazioni operative di cui all'allegato B.

Le parti ribadiscono che per gli anni 2012 e 2013 verrà adottato un nuovo sistema di determinazione delle valutazioni più rispondente a quanto già previsto per il personale regionale.

Indennità varie e di secondo livello
Nello spirito di equiparare i trattamenti in atto tra personale con il CCNL del Terziario e personale regionale si concorda di prevedere, per il II° semestre 2011, anche per il personale del Terziario le indennità già previste all'allegato B del Contratto Collettivo integrativo per il personale del ruolo unico regionale assegnato all'Assam stipulato in data 22/06/2009.
Per gli anni 2012 e 2013 le parti si riservano di definire eventuali ulteriori indennità varie specifiche per l'attività svolta dall'Agenzia.

3) ORARIO DI LAVORO/LAVORO STRAORDINARIO (BANCA ORE)

L'orario di lavoro dei dipendenti è pari a 38 ore settimanali, articolato su cinque giorni lavorativi; dal lunedì al venerdì con tre rientri pomeridiani (martedì, mercoledì e giovedì).

Nei giorni di lunedì e venerdì è prevista un orario di 6,00 ore, mentre nei giorni di rientro pomeridiano si prevede un orario così di seguito distribuita: martedì e giovedì 9,00 ore, mercoledì 8,00 ore.

Annualmente, con comunicazione effettuate entro il mese di novembre e con decorrenza dal 1

gennaio dell'anno successivo, il lavoratore potrà richiedere che il proprio orario di lavoro venga distribuito con soli 2 rientri settimanali (martedì e giovedì di 9 ore) e con prestazione lavorativa di 6 ore e 40 minuti nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.

Le parti convengono sulla opportunità di istituire una flessibilità rispetto agli orari di entrata ed uscita, nei limiti della quale i lavoratori potranno differire l'ingresso e l'uscita senza preventiva richiesta/autorizzazione. La flessibilità sarà regolamentata come segue:

- i dipendenti in regime di full-time con ingresso ipotetico alle ore 08.00 devono iniziare il servizio nel periodo compreso tra le ore 07.30 e le 09.00. Non è consentito l'ingresso in servizio prima delle ore 7.30.
- Per coloro che espletano attività con ingresso presunto diverso da quello di cui al comma I il range di ingresso è rispettivamente pari ai 30 minuti ante e 30 minuti post, rispetto al loro orario di lavoro.

Le prestazioni di lavoro straordinario verranno regolamentate come segue:

La prestazione straordinaria deve essere preventivamente autorizzata e verrà remunerata come segue:
a) retribuzione prevista dal CCNL;
b) retribuzione della sola maggiorazione e maturazione di ore di riposo compensativo in una Banca delle ore individuale, disciplinata ai sensi dei commi che seguono.
Confluiscono nella banca delle ore le prestazioni straordinarie rese nel limite di 250 ore annue ovvero nel limite superiore disciplinato dall'art. 136 comma 2 del CCNL del 26.02.2011.
Nel conto ore confluiscono, su richiesta dei dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nel limite complessivo annuo che viene fissato in 250 ore. Tali ore devono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di maturazione.
All'atto della richiesta di autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario il dipendente deve specificare se le ore accantonate a straordinario sono richieste come permessi compensativi da utilizzarsi per le proprie attività formative o per necessità personali o familiari, oppure se vanno in liquidazione.
L'utilizzo dei riposi compensativi, deve essere effettuato tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

La liquidazione degli emolumenti da straordinari e delle maggiorazioni, avverrà nel mese successivo a quello di presentazione.

Le parti concordano che il pagamento delle prestazioni straordinarie avverrà nei limiti previsti dal budget di spesa previsto dal presente accordo e annualmente ridefinito. In merito alle modalità operative relative all'orario di lavoro si rinvia a quanto già stabilito per i dipendenti regionali per quanto compatibile con quanto previsto nell'allegato C.

4) MALATTIA

al fine di uniformare il trattamento della indennità di malattia dei lavoratori del Terziario con quello dei regionali, si conviene che durante il periodo di malattia verrà riconosciuta al lavoratore per ogni evento morboso insorto, una indennità a carico del datore di lavoro pari al 100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno di assenza.

5) FERIE - PERMESSI

Le parti concordano sull'opportunità di addivenire ad una programmazione dei periodi di ferie previste dal CCNL di categoria anche al fine di consentire il pieno recupero psicofisico ai lavoratori.

A tal fine verrà attuata la seguente procedura:

entro il **31 del mese di maggio di ogni anno**, i dipendenti dovranno obbligatoriamente comunicare alla direzione dell'A.S.S.A.M. il piano ferie relativo al periodo 15 giugno - 15 settembre, preventivamente concordato con i rispettivi capi centro. Compatibilmente alle esigenze tecnico-organizzative, l'Agenzia potrà prendere in considerazione richieste di variazioni al piano di ferie avanzate dai lavoratori e, qualora ne ravvisi la compatibilità dal punto di vista organizzativo, consentirà le richieste di spostamento con un anticipo di almeno 15 giorni.

Al fine di armonizzare l'attività dell'Agenzia si rende necessario regolamentare la fruizione temporale delle ferie e dei permessi (ROL), stabilendo che il termine massimo, viene individuato e stabilito il mese di giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dei suddetti istituti contrattuali.

6) BUONI PASTO

Con decorrenza 1 gennaio 2012 il valore del buono pasto viene fissato in Euro 11,00 (euro undici/00)

7) DECORRENZA , DURATA DEL CONTRATTO E BUDGET ANNUALI

Il presente contratto, fermo restando l'approvazione da parte dell'assemblea dei lavoratori e il recepimento da parte dell'A.S.S.A.M, avrà decorrenza dal 01.07.2011 e scadrà il 31.12.2013, salvo il riconoscimento al personale interessato dal presente accordo al Contratto Nazionale degli Enti Locali ed alla conseguente applicazione dell'accordo integrativo previsto per il personale regionale.

L'Agenzia si impegna, entro il I° trimestre di ogni anno di durata del contratto a definire il budget con le OO.SS., secondo le disponibilità del bilancio dell'Agenzia stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'A.S.S.A.M

Dott.ssa Cristina Martellini

Dott. Graziano Pallotto

Geom. Fulvio Girolomini;

Fisascat-Cisl

Uiltucs-Uil

Filcams-Cgil